



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 141,10
Il Funzionario Responsabile del Servizio	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa Carra

Presidente

Sergio Vaccarino

Giudice relatore

Gioacchino Alessandro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 116/2024

nel giudizio di conto iscritto al n. 68979 del registro di segreteria,

relativo al conto giudiziale n. 64856, dell'Azienda Sanitaria Provinciale

(ASP) di Trapani per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019,

relativo alla riscossione dei diritti veterinari nell'esercizio finanziario

2019 presso il Distretto veterinario di Castelvetro (TP), reso

dall'agente contabile interno Triolo Giovanna, nata a Castelvetro

(TP) il 7 ottobre 1962 e ivi residente in Via G. La Farina, n. 1, (C.F.

TRLGNN62R47C286U), rappresentata e difesa nel presente giudizio

dall'avv. Pieranna Filippi, la quale dichiara di voler ricevere tutte le

comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica

certificata pieranna.filippi@avvocatitrapani.legamail.it

Uditi all'udienza del 10 gennaio 2024 l'avv. Pieranna Filippi per l'agente

contabile e il Pubblico Ministero Simonetta Ingrosso.

Esaminati gli atti e i fatti di causa.

FATTO

Con relazione istruttoria n. 2623/2022 del 19 ottobre 2022, regolarmente notificata all'agente contabile, il Magistrato relatore sul conto relativo alla riscossione dei diritti veterinari del Distretto di Castelvetro per l'esercizio Finanziario 2019, depositato in segreteria il 3 giugno 2021, all'esito dell'istruttoria di propria competenza, evidenziava come non fosse possibile procedere al discarico dell'agente contabile Triolo Giovanna e chiedeva, previa iscrizione del conto al ruolo d'udienza, che lo stesso venisse dichiarato irregolare e che l'agente contabile fosse condannato al pagamento, in favore dell'ASP di Trapani della somma di € 7.870,32.

Rileva il relatore che il conto, inizialmente recava il visto di regolarità del responsabile del Servizio finanziario ed era stato parificato dall'Amministrazione; successivamente, il Commissario straordinario dell'ASP, con deliberazione n. 726 del 26 maggio 2022, procedeva a revocare parzialmente in autotutela la parifica del conto in esame, unitamente ad altri conti presentati dalla medesima agente contabile per la stessa gestione ed afferenti agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Copia della citata deliberazione n. 726 in uno alla nota prot. n. 69980 del 27 maggio 2022, con cui l'ASP procedeva a segnalare i fatti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, venivano inviate a questa Corte con nota n. 71598 del 1° giugno 2022 e con successiva nota n. 76979 del 15 giugno 2022 comunicava che era in corso la formalizzazione delle contestazioni delle irregolarità riscontrate sui conti giudiziali degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'agente contabile Triolo

Giovanna.

Ad un primo esame, dal punto di vista formale, il conto non era redatto secondo il mod. 21 del DPR 194 del 1996 e non riportava quali importi fossero stati riscossi in contanti e quali, invece, riscossi sul conto corrente postale.

All'esito, poi, della nota istruttoria n. 2816 del 27 giugno 2022, l'ASP di Trapani inoltrava la seguente documentazione:

1. Ricevute/ bollettari dal n. 1 al n. 692;
2. Quietanze versante Triolo Giovanna nn. 1678/19, 3786/19, 6487/19, 7480/19, 8222/19, 9105/19, 10084/19, in copia conforme all'originale; nn. 304/19, 1241/19, 825/19, 1976/19, 2275/19, 2546/19, 2883/19, 3143/19, 3949/19, in copia conforme alla documentazione agli atti non in originale; n. 2 quietanze non leggibili con timbro rispettivamente del 27/02/2019 e del 29/03/2019;
3. Provvisori di entrata nn. 1678/19, 3786/19, 6487/19, 7480/19, 8222/19, 9105/19, 10084/19 e la reversale di incasso anno 2019 n. 7042/2019;
4. Registri corrispettivi anno 2019;
5. Verbali di ispezione e di acquisizione della documentazione relazione prot. n. 66402 del 19/05/2022- nota prot. n. 66406 del 19/05/2022, verbale di verifica del 20/05/2022, verbale di acquisizione documentazione del 09/06/2022;
6. Nota prot. n. 67828 del 24/05/2022 di contestazione e richiesta relazione;
7. Atti di costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c. e art. 150

c.g.c. prot. n. 86260 del 30/06/2022.

Malgrado in sede istruttoria fossero state richieste, non venivano inoltrate le ricevute dei bollettari postali.

Con riferimento al superiore punto 6 l'ASP contestava all'agente contabile Triolo Giovanna le "... anomalie riscontrate (...) relativamente ai conti giudiziali resi (...) per gli anni (...) 2018-2019 e 2020 sulla base della documentazione da ultimo fornita (...) e in considerazione del fatto che le somme rendicontate non risulterebbero comprensive dei versamenti effettuati tramite bollettino postale". L'ASP invitava il suddetto Agente contabile "a motivare le discordanze tra le somme rendicontate con i conti giudiziali e quelle effettivamente versate sul conto aziendale presso" l'Istituto Tesoriere Unicredit relazionando nel merito.

Inoltre, la nota prot. n. 86260 del 30/06/2022, con la quale l'ASP metteva in mora l'agente contabile Triolo Giovanna, rilevava, tra l'altro "che dall'esame della documentazione interna, acquisita in data 20 maggio 2022 presso gli uffici del Distretto Veterinario di Castelvetro, sono emersi elementi nuovi che hanno fatto venir meno la concordanza dei conti giudiziali del 2018-2019 e 2020 con le scritture detenute dall'Amministrazione, non avendo la S.V. prodotto per nessuno degli anni in interesse ricevute di pagamento tramite bollettino postale sul ccp a ciò dedicato n. 78389343; che quanto sopra ha costituito oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione, con richiesta formale di relazione diretta alla S.V. come da verbale in data 20 maggio 2022, nota prot. n. 67828 del 24/05/2022 e nota di sollecito prot. n. 73827 del

08/06/2022".

Con la medesima nota e con riferimento alla gestione contabile in esame, l'ASP rilevava, attraverso l'applicativo TLQ WEB fornito dall'Istituto Tesoriere Unicredit SPA, che i codici identificativi delle quietanze di riscossione anno 2019 sul conto aziendale n. 00300734438, fornite in fotocopia dall'Agente contabile riportanti la dicitura "VERSANTE TRIOLO GIOVANNA", risultano in realtà rispondenti ad altri soggetti versanti con importi differenti e, conseguentemente, che *"le somme rendicontate nel conto giudiziale pari ad euro 11.541,50 non corrispondono a quelle riportate nel Registro Corrispettivi pari ad euro 11.465,84, né a quelle riportate sulle singole fatture (bollette) emesse nel suddetto anno pari ad euro 11.575,45 e neanche a quelle versate dalla S.V. ed incassate dall'ASP sul conto aziendale presso l'Istituto Tesoreria Unicredit pari ad euro 3.705,13"*.

Pertanto, per l'esercizio finanziario in esame (2019) l'ASP di Trapani contesta a Triolo Giovanna di non avere provveduto al versamento di quanto complessivamente incassato presso il Distretto Veterinario di Castelvetro quali diritti veterinari di cui al Decreto Assessoriale 4 giugno 2004 avente ad oggetto "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione" e, nello specifico, l'importo di € 7.870,32.

Dall'esame strettamente contabile del conto, il Magistrato relatore evidenzia la discordanza tra l'importo delle riscossioni ivi indicate che ammontano ad € 11.541,50 e l'importo delle riscossioni indicate nel

registro dei corrispettivi ammontanti a € 11.465,84, mentre l'importo

totale risultante dai bollettari (bollette dal n. 1 al n. 692) è di €

11.575,45, con una differenza di € 109,61.

Veniva successivamente svolta ulteriore attività istruttoria al fine di

chiarire alcune discordanze rilevate sulle quietanze nn. 1241, 304,

3143, 1976, 2275, 825, 2883, 3949, 2546 e altre due quietanze poco

leggibili con timbro 27/02/2019 e 29/03/2019, a seguito della quale

l'ASP con nota prot. n. 112451 del 08/09/2022, dopo aver riscontrato i

dati con l'istituto tesoriere, comunicava che non vi è alcuna attinenza

con le quietanze prodotte in copia dall'Agente contabile per l'anno 2019

che riportano gli stessi numeri sopra citati.

Inoltre, l'ASP anche nella nota prot. n. 69980 del 27 maggio 2022, con

riferimento alle quietanze nn. 1241, 304, 3143, 1976, 2275, 825, 2883,

3949, 2546 e alle altre due quietanze scarsamente leggibili con timbro

27/02/2019 e 29/03/2019, rileva che dai controlli effettuati *"le predette*

quietanze sembrerebbero falsificate".

Dall'esame congiunto con gli altri conti giudiziali presentati dal

medesimo agente contabile, il magistrato istruttore sul conto rileva

come alcune quietanze del 2019 siano state oggetto di manomissioni

o alterazioni atteso che riportano uguali numeri e importi oltre che lo

stesso giorno e mese a quelle degli anni 2016 e 2018.

Alla luce di quanto sopra il Magistrato istruttore chiede che, previa

iscrizione a ruolo d'udienza ex art. 147 c.g.c., il conto in epigrafe venga

dichiarato irregolare per le ragioni suindicate e che il suddetto Agente

contabile venga condannato al pagamento della somma di € 7.870,32,

oltre rivalutazione ed interessi legali.

In data 23 febbraio 2023, Triolo Giovanna si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avv. Pieranna Filippi mediante il deposito di una memoria nella quale afferma che l'agente contabile, in carenza di un sistema informatico aziendale di gestione dei pagamenti e di tenuta delle scritture contabili, riscuoteva mensilmente i diritti veterinari in contanti curando, all'atto della riscossione, sia il rilascio manuale della fattura (da lei stessa numerata progressivamente, stante la carenza di appositi bollettari pre-numerati) sia l'annotazione manuale dell'importo riscosso nel registro dei corrispettivi; pratica seguita anche in ordine alle somme rimosse in contanti per i diritti da corrispondere all'I.Z.S. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia) di Palermo, difettando nel Registro dei corrispettivi di uno spazio specifico a tale fine dedicato (cfr. registro corrispettivi mese di febbraio e maggio 2019). Espone, ancora, che il riscuotitore speciale non aveva a disposizione una cassaforte ove custodire gli incassi quotidiani in contanti e che, per questo motivo, si induceva con frequenza (due o tre volte al mese) al loro versamento presso l'Istituto Tesoriere Unicredit di Castelvetro e tanto, segnatamente, nelle mani del Sig. Di Lorenzo Alessandro addetto alla Cassa dell'Istituto bancario. Fa presente, tra l'altro, che "generalmente" si recava presso il tesoriere, in occasione delle operazioni di versamento descritte, unitamente a personale dell'ASP (il Dott. Strada, il dott. Molinari).

Per ogni versamento eseguito nelle mani del predetto Cassiere, Sig. Di Lorenzo Alessandro, costui rilasciava all'odierna deducente una

quietanza di riscossione numerata recante l'importo versato, la data del versamento, la causale "Distretto veterinario Castelvetro", il soggetto versante "Triolo Giovanna".

Tutte le quietanze ricevute dal citato Cassiere venivano dall'odierna deducete archiviate in un apposito raccoglitore e catalogate in originale e nella corrispondente fotocopia all'interno di una busta trasparente perforata per raccoglitori: detto raccoglitore risultava riposto all'interno di un armadio non destinato a suo uso esclusivo.

Puntualizza, inoltre, che la sede dell'Ufficio del Servizio veterinario del Distretto di Castelvetro, cui era addetta, era stata trasferita tre volte unitamente a tutta la documentazione contabile raccolta e catalogata negli anni.

Su tali premesse, l'agente contabile Giovanna Triolo è dell'avviso di avere fedelmente rendicontato all'amministrazione di appartenenza la propria gestione, tanto che il conto ad essa presentato è stato parificato con l'apposizione del visto di congruità del Responsabile della Parificazione dell'Asp di Trapani (Dr.ssa Francesca Catalano) e successivamente approvato, munito di attestazione di "regolarità contabile" e di "conformità alle scritture contabili dell'Azienda" del Collegio Sindacale Straordinario, giusta delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Trapani n. 570 del 3 giugno 2021.

Costituisce, osserva la Triolo, lesione del suo legittimo affidamento l'aver appreso solo di recente che, in forza della delibera del Commissario Straordinario dell'ASP n. 726 del 26 maggio 2022, l'amministrazione avesse revocato l'approvazione del conto giudiziale

in questione (e di quelli relativi agli esercizi finanziari 2018 e 2020) sul rilievo della sopravvenuta emersione di nuovi elementi – di cui lamenta la mancata specificazione – atti ad escludere la concordanza del rendiconto presentato rispetto ai “dati in contabilità e [al]le somme versate dagli utenti tramite bollettino postale”.

Trattasi di assunto che avrebbe poi prodotto, nei suoi confronti, dapprima una contestazione (nota prot. n. 86260 del 30 giugno 2022 dell’ASP di appartenenza cit.) di irregolarità e discordanze con correlata costituzione in mora a ripianare il debito contabile di € 7.870,32 (quale asserita differenza tra l’importo totale dei bollettari e quanto versato ed incassato dall’Asp sul conto Aziendale presso l’Istituto Tesoriere UNICREDIT) e, quindi, la sanzione disciplinare del suo licenziamento senza preavviso con decorrenza 8 ottobre 2022: sanzione di cui la Triolo stigmatizza la capacità di comprimere il suo diritto di difesa dappoiché, a far data dal 9 giugno 2022, l’Asp di Trapani (come da verbale di pari data) aveva provveduto ad acquisire tutta la documentazione relativa agli anni dal 2013 al 2022 - che lei aveva catalogato e archiviato - così privandola del supporto probatorio funzionale (anche) alla difesa della sua posizione.

Con riferimento, poi, alla contestazione prettamente contabile e, in particolare, alle discordanze e alla quantificazione dell’ammanco di cui alla tabella 1 della relazione del Magistrato relatore, l’agente contabile afferma la perfetta coincidenza tra gli importi iscritti nel conto giudiziale nei mesi di marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre, con quelli di cui al registro dei corrispettivi e dei bollettari.

Per i restanti mesi, la difesa evidenzia alcuni errori di calcolo manuale degli importi risultanti dalle bollette (per il mese di settembre), la differenza pari a € 6,12 per il mese di gennaio e di € 19,89 per il mese di ottobre, attiene al fatto che risultano emesse due bollette con lo stesso n. 22 (gennaio) e n. 579 (ottobre) ma solamente una, per mero errore, è stata riportata nel registro dei corrispettivi.

A seguire, poi, afferma che le discordanze relative agli altri mesi in realtà non esistono: per il mese di febbraio e maggio nella realtà non esistono essendo frutto per il mese di maggio di un errore nella somma degli importi (non essendo rinvenibile alcuna differenza rilevata dal magistrato relatore) e per il mese di febbraio frutto dell'omessa considerazione nel calcolo delle somme incassate dalla Sig.ra Triolo a titolo di IZS (diritti da corrispondere all'I.Z.S. di Palermo- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia) tutte puntualmente riportate nel registro dei corrispettivi, di talché se sommate a questi ultimi importi risulterebbe la sostanziale coincidenza con l'importo risultante dalle bollette e dal conto giudiziale.

Quanto, inoltre, all'ammanco contestato, per € 7.870,32, a titolo di importi riscossi in contanti dalla Triolo ma non riversati all'Ente, l'agente contabile si dice viceversa certa di averli consegnati al cassiere dell'Istituto UNICREDIT. Prospetta, conseguentemente, che l'amministrazione di appartenenza avrebbe dovuto interrogarsi piuttosto sull'operato di quest'ultimo e dei suoi dipendenti (ossia il Di Lorenzo Alessandro) e, specificamente, sulla circostanza dell'effettivo accredito in conto corrente di quanto da lei versato presso il cassiere

dell'Istituto e afferma che le fotocopie delle quietanze che ha fornito all'ASP a seguito della verifica, sono quelle che le sono state rilasciate dall'Istituto Tesoriere.

Al riguardo, pone pertanto l'accento sulla vicenda riguardante l'accesso ad atti presso il tesoriere (domandato dapprima, personalmente, nelle date del 22 novembre 2022 e del 24 novembre 2022 relativamente agli esercizi finanziari 2016 e 2017 ed oggetto, quindi, di nuova richiesta allorché detto accesso era stato autorizzato, per gli esercizi finanziari 2016-2021, dall'ASP quale cliente della Banca), esitato (solo parzialmente, secondo l'agente contabile) dallo stesso in virtù di pec, acquisita al prot. Aziendale al n. 1917 del 5 gennaio 2023 e dall'ASP stessa inoltrata in data 10 gennaio 2023. Proprio perché parzialmente consentito dal detentore degli atti e documenti, sottolinea di essersi indotta a riavviarlo – ma infruttuosamente - giusta pec del 18 gennaio 2022 indirizzata ad ASP quale soggetto deputato ad autorizzarlo presso l'Istituto. Sostiene da ultimo che, stante a questo punto l'oggettiva difficoltà di difendersi e di giustificare documentalmente la propria gestione, si è vista costretta ad esporre i fatti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (giusta atto del 13 dicembre 2022 depositato presso la Stazione Carabinieri di Castelvetro).

In punto di diritto afferma l'improcedibilità del presente giudizio di conto ritenendo che l'intervenuta parificazione del conto e la sua successiva approvazione in sede amministrativa, in ragione degli atti più sopra richiamati, abbia attestato che il denaro rendicontato dall'agente

contabile sia stato effettivamente rinvenuto nelle casse aziendali (inclusi i versamenti risultanti tramite bollettino postale). Di qui, prosegue la Triolo, non solo l'insussistenza dei presupposti che abilitassero l'Ente a revocare in autotutela la parificazione e l'assenza di ogni motivazione nella determinazione di secondo grado quanto ai "nuovi elementi" emersi, ma anche l'assenza di un conto effettivamente "istruito".

In ordine all'omesso versamento di € 7.870,32 sul conto corrente aziendale intrattenuto presso l'Istituto tesoriere Unicredit di Castelvetro, afferma che tanto l'ASP quanto il Magistrato relatore sul conto sono pervenuti alla (erronea) conclusione di un ammanco addebitale al contabile, prendendo in considerazione le sole quietanze di versamento in contanti, relative all'esercizio finanziario 2019, esibite dalla dipendente al momento dell'accesso avvenuto in data 9 giugno 2022. Essi hanno concluso, cioè, per la qualificazione di mancato riversamento/ammanco per tutte quelle somme in relazione alle quali la quietanza di versamento presso UniCredit non è stata rinvenuta/esibita. Diversamente, sostiene l'agente contabile Triolo, la conclusione raggiunta – e contestata perché erronea – avrebbe potuto fondarsi solo sulla base di più approfonditi accertamenti condotti presso l'Istituto Tesoriere Unicredit di Castelvetro.

Attingendo ampiamente alle risultanze del verbale di acquisizione documentale del 9 giugno 2022 - dal quale risulta la consegna all'ASP di Trapani di ben **"10 fascicoli contenenti anno per anno le singole copie dei conti giudiziali già presentati dalla Sig.ra Triolo dagli anni**

2013 al 2022 compreso con le relative quietanze di riscossione

alcune in originale ed altre in copia rilasciate dall'istituto tesoriere a seguito dei versamenti effettuati presso la filiale Unicredit di Castelvetro” – ad avviso dell'agente contabile, emerge sia la sostanziale regolarità nella tenuta della documentazione per i circa dieci anni di esercizio della funzione di che trattasi sia, soprattutto, la sua deduzione difensiva per cui *“le quietanze di riscossione potrebbero non essere complete poiché negli ultimi anni sono stati effettuati tre traslochi dei locali e si riserva eventualmente di integrare le quietanze al momento non rinvenute...”*.

Pertanto, la sig.ra Triolo conferma l'insussistenza di prove sufficienti per ritenerla responsabile del preteso ammanco, anche alla luce del *“lungo tempo trascorso”* dalla chiusura della gestione che qui occupa. Evoca, in questa linea argomentativa, le plurime circostanze in fatto declinate in parte narrativa della propria memoria (id est: certezza di aver effettuato versamenti in contanti nelle mani del cassiere Di Lorenzo Alessandro e di essersi recata in banca accompagnata da personale amministrativo; istanze di accesso ad atti per venire a capo della documentazione mancante, esitate in modo ambiguo e parziale dall'Istituto in data 5 gennaio 2023; assenza di piattaforma informatica aziendale per gestire il complessivo procedimento di riscossione dei diritti veterinari; assenza di cassaforte in cui custodire contanti/documenti e uso non esclusivo dell'armadietto deputato a raccogliere la documentazione della gestione contabile; traslochi che hanno interessato i locali). Esclude, per questa via, ogni addebito di

responsabilità a suo carico, considerato peraltro che relativamente ai
*“fatti su cui si basa il presente giudizio di conto risultano allo stato
all’esame dell’Autorità penale anche per effetto dell’esposto presentato
dalla predetta Sig.ra Triolo”.*

Infine la difesa evidenzia che, in assenza di un registro dei corrispettivi
gestito informaticamente dal Servizio Veterinario e di bollettari con le
ricevute di pagamento prenumerate, appare *“non verosimile né
rispondente alla realtà che la Sig.ra Triolo abbia potuto
contemporaneamente provvedere alla cura e scrupolosa
conservazione di tutte le bollette emesse e compilate dalla stessa
nell’anno 2020, garantirne e certificarne la registrazione in contabilità,
salvo poi omettere di eseguire i relativi versamenti presso il
competente Istituto tesoriere Unicredit di Castelvetro, lasciando una
puntuale e certosina traccia documentale degli incassi in contanti
ricevuti!”.*

Conclude, in via principale, chiedendo la dichiarazione di
improcedibilità del giudizio di conto; in subordine e nel merito, il rigetto
delle richieste di cui alla relazione istruttoria, in quanto infondate.

In via istruttoria chiede che venga ordinato all’ASP di Trapani e/o
all’Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A., l’esibizione di tutta la
documentazione elencata a pag. 15 e 16 della memoria.

All’udienza del 15 marzo 2023 la discussione del giudizio veniva
rinviata all’udienza del 21 giugno 2023 per ragioni di salute dell’avv.
Filippi.

Alla successiva udienza del 21 giugno 2023, il difensore dell’agente

contabile presentava istanza di sospensione ai sensi dell'art. 106, comma 2 del c.g.c. del giudizio perché *“dagli accertamenti compiuti in sede penale attualmente pendenti ben potrebbe risultare che l'ammancio di denaro che per effetto del presente giudizio vorrebbe addebitarsi alla Sig.ra Triolo non sia alla stessa imputabile”*.

Conseguentemente, il Collegio, preso atto del parere favorevole del Procuratore Regionale sull'istanza in argomento, disponeva la sospensione ai sensi dell'art. 106, secondo comma, del c.g.c. e fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 25 ottobre 2023, successivamente rinviata al 22 novembre 2023, per indisponibilità del giudice relatore.

In data 12 ottobre 2023 l'avv. Filippi depositava in segreteria ulteriore istanza di rinvio perché già impegnata presso il TAR Lombardia, chiedendo il differimento dell'udienza già fissata del 25 novembre, che veniva rinviata all'udienza del 10 gennaio 2024.

In data 20 dicembre 2023, la difesa dell'agente contabile depositava agli atti:

1) il provvedimento del GIP del Tribunale di Marsala che, a richiesta del Pubblico Ministero disponeva la proroga delle indagini ai sensi dell'art. 406, comma 3, del c.p.p., nell'ambito del procedimento penale n. 2023/000362 R.G. contro Triolo Giovanna;

2) un modello 21 di cui al DPR n. 194/1996;

All'odierna pubblica udienza il difensore dell'agente contabile ha ribadito le difese già esposte nell'atto di costituzione, confermandone le conclusioni. Inoltre, afferma che il mod. 21 depositato, non è stato

mai consegnato all'agente contabile impedendole di compilare il conto correttamente, registrando pure il numero delle quietanze di versamento e stigmatizza che appare poco verosimile che senza il numero delle quietanze l'Istituto tesoriere non possa risalire ai versamenti effettuati; altrettanto inverosimile che la sig.ra Triolo possa aver manomesso le quietanze di versamento.

Afferma di aver depositato il provvedimento di proroga delle indagini a dimostrazione che nemmeno la Procura della Repubblica ha raggiunto la certezza della colpevolezza dell'agente contabile in ordine all'ammenco contestato.

Insiste nella richiesta di rinvio del presente giudizio di conto in attesa della conclusione delle indagini penali.

Il Procuratore regionale si oppone alla richiesta di rinvio e, nel merito, chiede che venga dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale con condanna dell'agente contabile alla refusione della somma in contestazione.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale va rigettata, perché inammissibile, la richiesta di rinvio del presente giudizio di conto fino alla definizione delle indagini penali per il reato di peculato nei confronti dell'agente contabile Triolo Giovanna, in primo luogo perché tardivamente richiesta dopo la discussione del presente giudizio e, in secondo luogo perché l'art. 106, comma 1 del c.g.c., - applicabile anche al giudizio di conto che indubbiamente rientra nell'alveo del "processo contabile" di cui all'art.

7, comma 1 del c.g.c. – prevede che il processo possa essere sospeso quando la previa definizione di altra controversia costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Tanto premesso, il Collegio evidenzia che allo stato, non vi è nessuna altra controversia pendente, ma solo una fase di indagini per il reato di peculato e, pertanto, va negata la sussistenza del necessario rapporto di antecedente logico-giuridico, richiesto dalla norma in esame e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*: Corte dei conti, Sezioni Riunite, ordinanze n.1 e n. 3/2012, n. 4/2018; Sez. I App. n. 133/2021 e Sez. II App. n. 296/2016).

Ad ogni buon conto, l'assoluta autonomia e la separazione della giurisdizione contabile rispetto a quella penale, i cui reciproci ambiti di cognizione non vengono influenzati dalla contemporanea pendenza dei giudizi in ordine agli stessi fatti materiali, porta il Collegio a far proprio quanto affermato dalle S.U. della Cassazione nell'ordinanza n. 4883/2019 secondo cui: *"(...) i due giudizi presentano differenti finalità che rendono le componenti oggettive e soggettive delle fattispecie in esame accertate dal giudice penale del tutto non vincolante per quello contabile"*.

Passando ora al merito, come sopra evidenziato, il Commissario Straordinario dell'ASP, all'esito di una verifica amministrativa e contabile interna, che riguardava i diversi esercizi finanziari in cui la sig.ra Triolo Giovanna aveva svolto le funzioni di agente contabile, con

deliberazione n. n. 726 del 26 maggio 2022, procedeva alla revoca del precedente giudizio di concordanza del conto giudiziale di cui si discute (e.f. 2019), con i dati di contabilità e le somme versate dagli utenti tramite bollettino postale.

Infatti, all'agente contabile veniva contestato di non aver prodotto *“per nessuno degli anni in interesse ricevute di pagamento tramite bollettino postale sul ccp a ciò dedicato n. 78389343”*, nonché, relativamente ai dati strettamente contabili che *“le somme rendicontate nel conto giudiziale pari ad euro 11.541,50 non corrispondono a quelle riportate nel Registro Corrispettivi pari ad euro 11.465,84, né a quelle riportate sulle singole fatture emesse nel suddetto anno pari ad euro 11.575,45 e neanche a quelle versate dalla S.V. ed incassate dall'ASP sul conto aziendale presso l'Istituto Tesoreria Unicredit pari ad euro 3.705,13”*.

Pertanto, salve le minime differenze tra i dati sopra evidenziati, il Collegio osserva come nel presente giudizio non venga seriamente in discussione la circostanza che l'agente contabile abbia effettivamente riscosso i diritti veterinari, per conto dell'Ente, in una misura di poco superiore ad € 11.400,00.

Il tema centrale del giudizio, piuttosto, attiene all'effettivo e completo riversamento dei diritti incassati presso il tesoriere Unicredit ed il loro successivo trasferimento, da parte di quest'ultimo, all'Ente per un ammontare di € 7.870,32. Su tali questioni, in effetti, si sofferma ampiamente l'agente contabile.

A giudizio del Collegio, stante il quadro dei principi generali che informano la specifica materia che qui occupa, va dichiarata la

irregolarità della gestione assunta dalla Triolo ed affermata la sua responsabilità contabile. Va infatti ricordato, in limine, che l'agente contabile, proprio per la particolarità del maneggio di valori dell'amministrazione pubblica, è gravato dall'onere della dimostrazione degli elementi o degli eventi idonei ad escluderne la responsabilità in caso di ammanco.

E' chiamato, segnatamente, a fornire la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile ovvero a dare dimostrazione di una diligente custodia dei beni o del danaro pubblico (C. conti, Sez. I App., n. 372/2017).

Il particolare regime probatorio della responsabilità contabile, ancora, impone all'agente di adempiere all'obbligo di giustificare l'omesso versamento o l'irregolare esito dei valori affidatigli (C. conti, Sez. III App., n. 201 del 2002), così come di fornire la indispensabile prova dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'attore pubblico (C. conti, Sez. I App. nn. 73/1998; Id. n. 186/1999) quando l'ipotesi di responsabilità sia prospettata dal requirente. In altri termini, l'ordinamento delinea la figura dell'agente contabile in modo rigoroso, consentendo l'esonero dalla relativa responsabilità soltanto in presenza della prova nei termini appena descritti (C. conti, II Sez. App., n. 279/2019).

Sotto il primo angolo prospettico, si precisa che, con la nomina a riscuotitore speciale, la Triolo era certamente gravata dall'obbligo di versare periodicamente presso la tesoreria dell'Ente i proventi riscossi (art. 19 co. 3 L. R. Sicilia n. 69/1981, richiamato, altresì, nell'atto di sua

nomina). Trattasi di evenienza della quale l'agente contabile è pienamente avvertita. In merito, infatti, la Triolo sostiene di avere regolarizzato i versamenti dei diritti riscossi, consegnando le corrispondenti somme, più volte nell'arco dello stesso mese, nelle mani del cassiere (tale Di Lorenzo Alessandro) dell'Istituto di Tesoreria, presso il quale ultimo - ella aggiunge - si recava generalmente accompagnata dal personale impiegato presso l'ASP (Dott. Strada e Molinari).

Sotto altra angolatura, si rammenta che il riscuotitore speciale, come ogni altro agente contabile, era tenuto ad "assicurare l'adeguata custodia degli atti o traccia della loro conservazione" (C. conti, Sez. I App., sent. n. 49/2021) per comprovare la regolarità della propria gestione (cfr., ex multis, C. conti, II Sez. App, n. 279/2019; Id. Sez. Toscana 164/2020 con richiami a C. conti, SS. RR. n. 613/1989, Sez. I App. 349/1991 e II App. 324/1999). Anche di tale obbligo la Triolo si dimostra pienamente cosciente. In particolare, consapevole che ad accreditare l'esecuzione delle operazioni bancarie di versamento presso l'Istituto sono le sole quietanze di riscossione, l'agente contabile fa presente che, eseguita la singola operazione, Unicredit effettivamente rilasciava i pertinenti riscontri documentali ma che, conservati questi ultimi (in originale ed in fotocopia) in apposito raccoglitore custodito in un armadio (non adibito a suo esclusivo uso), gli stessi sono andati probabilmente smarriti in occasione dei traslochi che hanno interessato i locali del Servizio.

Tale essendo la piattaforma degli obblighi gestionali gravanti sul

riscuotitore speciale, deve concludersi che, nella specie, sia rimasto (parzialmente) inadempito l'obbligo di versamento presso l'Istituto di Tesoreria dei diritti riscossi e, d'altro canto, che gli elementi difensivi e probatori, dedotti dall'agente contabile, siano inidonei ad integrare prova liberatoria dell'inadempimento.

Più precisamente:

a) a volere ritenere, in tesi, che ciò possa avere un qualche significato ai fini della dimostrazione dell'effettivo riversamento dei diritti incassati, alcuna prova il contabile ha reso della circostanza che, presso l'Istituto tesoriere, ella si recasse accompagnata dal personale impiegato presso l'Ente. I soggetti enumerati in memoria dalla Triolo non sono indicati, infatti, quali testi di una prova testimoniale di cui si sia richiesta l'ammissione né, diversamente, l'agente contabile circoscrive le necessarie coordinate di tempo e di luogo (dell'accompagnamento) che misurano la plausibilità dell'assunto difensivo e l'ammissibilità di una (ipotetica) prova costituenda. In sintesi, ove l'accompagnamento vi sia stato effettivamente, nulla porta ad escludere che esso sia avvenuto in occasione dei versamenti presso l'Istituto che pure ci sono stati (cfr. all. G2 al doc. 9 della produzione Triolo);

b) priva di seria efficacia persuasiva è la tesi concernente lo smarrimento delle distinte bancarie di versamento.

b1) Innanzitutto emerge in atti che, unitamente al conto giudiziale trasmesso dall'amministrazione, la Triolo abbia reso una dichiarazione in data 18 gennaio 2022 (all. 23, dell'all. 3B nota prot. 71598/2022,

allegata alla relazione) con cui la stessa rappresenta che “i documenti probatori afferenti al conto in oggetto si trovano custoditi presso il Servizio Veterinario dove essa presta attualmente il servizio”. Nel rendere siffatta dichiarazione – sulla cui serietà non vi è ragione di indugiare promanando dall’agente contabile nell’esercizio delle sue funzioni – il riscuotitore speciale dà quindi conto che, nel momento in cui viene resa, la documentazione giustificativa della gestione è completa e idoneamente conservata.

Ora, stando all’esposto prodotto dalla Triolo presso la Stazione dei Carabinieri di Castelvetro (all. 7 alla sua memoria) – con il quale non denuncia specificamente uno smarrimento ma si appunta, propriamente, sulla pretesa responsabilità del cassiere Unicredit Alessandro Di Lorenzo per la eventuale omessa registrazione e contabilizzazione delle operazioni di versamento da lei effettuate, richiedendo accertarsi eventuali reati collegati a questi specifici fatti – l’agente contabile opera generico riferimento a tre traslochi, eseguiti nell’ampio arco temporale 2016-2022, che avrebbero interessato gli Uffici dove ha prestato il servizio: affermazione, questa, che il riscuotitore speciale reitera in memoria con pari genericità. Milita negativamente a sostegno della verosimiglianza della tesi dello smarrimento, come è chiaro, l’omessa identificazione del preciso momento in cui le operazioni di trasloco si sarebbero verificate, ciò che, all’evidenza, ne preclude di apprezzare la pertinenza ai fatti gestionali dell’anno 2019 e all’adempimento successivo degli obblighi di conservazione documentale. L’omessa specifica denuncia di

smarrimento della documentazione rafforza la conclusione.

b2) Inoltre, se, come l'agente contabile sostiene, originale e copia delle singole ricevute di incasso, di volta in volta rilasciate dall'Istituto tesoriere, si trovavano custodite in un raccoglitore ed in buste perforate, rimarrebbe da spiegare come sia possibile che, in sede di trasloco (sempreché questi vi siano stati e siano temporalmente rilevanti), solo alcune distinte di versamento siano andate perse e, fatalmente, proprio quelle che accreditano l'ammanco. Che tali affermazioni siano implausibili, del resto, lo si evince dalla singolare consonanza che ricorre a proposito dell'ammontare dei versamenti dei diritti riscossi per cui vi è giustificazione documentale. Come più sopra ricordato, infatti, la nota prot. 86260 del 30 giugno 2022 dell'ASP contesta – sulla base dell'accesso ispettivo compiuto e delle quietanze di versamento reperite presso il contabile – l'intervenuto versamento al Tesoriere, quanto alla gestione contabile per l'anno finanziario 2019, di soli € 3.705,13.

Questo dato risulta singolarmente confermato da Unicredit – evidentemente estraneo all'accertamento amministrativo di ASP, oggetto di critica, a sua volta da parte del contabile, proprio perché asseritamente fondatosi sulla sola documentazione giustificativa in suo possesso (residuata dallo smarrimento) piuttosto che anche sulla doverosa interlocuzione con il tesoriere – quando il successivo 5 gennaio 2023, esitando la richiesta di accesso ad atti pervenutale, confermerà le operazioni di versamento compiute dalla Triolo per soli € 3.705,13 (cfr. all. G2 cit. e, segnatamente, la somma delle operazioni

corrispondenti all'esercizio 2019).

c) Non ricorre la lesione del legittimo affidamento invocata dall'agente contabile, specie apprezzabile da questa Corte, con riguardo alla sopravvenuta revoca dell'approvazione del conto giudiziale e della sua correlativa incidenza sulla parificazione del conto.

Sul punto, il Collegio osserva che l'approvazione amministrativa del conto e la parificazione dello stesso costituiscono esito di specifici procedimenti amministrativi (in questo senso, cfr. Corte conti, SS.RR., Par. n. 4/2020/CONS), i quali, al pari degli altri atti/provvedimenti amministrativi, possono formare oggetto di autotutela amministrativa ricorrendo i presupposti normativi sanciti dalla L. 241/90.

L'accertamento della sussistenza dei medesimi compete alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo e non al Giudice contabile, cui, peraltro, essi sono indifferenti. Infatti, ai fini della decisione del giudizio di conto, viene in considerazione l'intera gestione contabile e, al più, secondo il perimetro dei profili di irregolarità segnalati dal Magistrato designato dell'esame del conto: profili che, per quanto ampiamente chiarito, risultano confermati a proposito dell'omesso integrale versamento dei diritti veterinari incassati.

La cognizione del Collegio, nel giudizio di conto, non è pregiudicata da un ipotetico provvedimento di positiva parificazione/approvazione amministrativa del conto né da un diniego espresso di parifica/approvazione, al quale, sotto il profilo effettuale, va ovviamente assimilato l'intervento in autotutela dell'ASP.

In altre parole, nella specie, non sussiste l'omessa parificazione del conto giudiziale cui impropriamente la Triolo si riferisce allorché evoca la pretesa improcedibilità del giudizio di conto.

d) Neppure meritevole di seguito è l'istanza istruttoria, articolata dall'Agente contabile, relativamente a documenti che si assumono detenuti dall'Istituto tesoriere. Si puntualizza al riguardo che, elaborando l'apposita tabella excel trasmessa ad ASP (allegato G2 cit.), il concessionario del pubblico servizio di tesoreria ha sostanzialmente adempiuto all'obbligo di accesso da cui era gravato. Ciò, in particolare, sia perché, enumerando nell'elaborato confezionato tutte le operazioni di versamento compiute dalla Triolo in rapporto al singolo esercizio finanziario, ha implicitamente escluso che gli atti in suo possesso ne confermassero di ulteriori (come, in via meramente esplorativa, il contabile pare adombrare); sia perché, come segnalato dalla nota Unicredit di accompagnamento alla tabella in discorso, i medesimi dati sono caricati in piattaforma UTW e, come tali, a disposizione dell'Amministrazione. Ma, a questo punto, ogni ipotesi di reiterazione dell'istanza istruttoria nei confronti dell'ASP appare chiaramente recessiva, una volta rilevata la sostanziale concordanza circa l'ammontare dei versamenti effettuati dall'agente contabile alla luce delle risultanze bancarie e delle distinte di versamento acquisite in sede di accesso ispettivo. Infine, la richiesta istruttoria non appare priva di contraddittorietà. L'esposto presentato all'Arma dei Carabinieri, infatti, ipotizza una condotta distrattiva del cassiere infedele e, per questa via, implicitamente sottende che le ricevute di incasso a lei

rilasciate dal Di Lorenzo, in occasione dei versamenti, siano false (per questa ragione, in esposto, si allude alla omessa registrazione e contabilizzazione perpetrata dal cassiere). Se, però, questo è il dubbio nutrito dalla Triolo, non si vede come l'Istituto di Tesoreria possa conservare in contabilità distinte di versamento originali e fedeli oltre quelle riportate nel tabulato trasmesso.

e) La dedotta carenza di un sistema informatico aziendale di gestione dei pagamenti e di tenuta delle scritture contabili si profila irrilevante, posto che il cuore centrale della controversia attiene all'omesso versamento presso il tesoriere di diritti effettivamente riscossi e che il trasferimento delle somme versate dal riscuotitore speciale dal tesoriere all'Ente è passibile di monitoraggio con la richiamata piattaforma UTW.

Proprio l'assenza di un sistema informatico aziendale rende plausibile, viceversa, il ricalcolo degli incassi da bollettario che il contabile, all'esito dei chiarimenti offerti a proposito di singole bollette, individua nella somma complessiva di € 11.575,45.

Il debito del contabile, per il quale non può pronunziarsi discarico, rimane dunque accertato in € 7.870,32 (11.575,45 – 3.705,13), in considerazione della circostanza che tanto il risultato del registro dei corrispettivi, quanto il risultato del conto giudiziale, costituisce, a proposito dei diritti incassati, un dato per così dire derivato dalla sommatoria dei pertinenti importi delle singole bollette.

Conclusivamente, all'affermazione della responsabilità contabile della Sig.ra Triolo Giovanna, segue la condanna della stessa alla rifusione,

in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, della somma complessiva di **€ 7.870,32**, oltre agli interessi legali dal giorno in cui ciascuno dei versamenti andava effettuato e sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 64856 reso dall'agente contabile Triolo Giovanna e, per l'effetto la condanna alla rifusione in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani della somma complessiva di **€ 7.870,32** (settemilaottocentosettanta/32), oltre agli interessi legali dal giorno in cui ciascuno dei versamenti andava effettuato e sino al soddisfo.

Condanna Triolo Giovanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di **€ 276,80** (duecentosettasei/80).

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Anna Luisa Carra

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

